

TRIBUNALE DI MANTOVA
Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato,

letto il ricorso n. 82 26 concernente il piano di ristrutturazione del consumatore presentato da **AVALTRONI PERLA**, C.F. VLTPRL78C42E897B, nata a Mantova (MN) il 2 marzo 1978, ivi residente in Piazzale Gramsci n. 6/C, , ai sensi dell'art. 67 CCI;

rilevato che la ricorrente ha chiesto la concessione delle misure protettive di cui all'art. 70 co. 4 CCI, ad esclusione della procedura pendente n. 347/2015;

ritenuto che la proposta e il piano siano *prima facie* ammissibili (salva più approfondita valutazione in sede di omologa) risultando soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 67 e segg. CCI, posto che la ricorrente rientra nella categoria dei debitori di cui all'art. 2 co. 1 lett. c) CCI in quanto è lavoratore dipendente presso Martec s.p.a e, inoltre, che non appaiono ricorrere le condizioni ostative di cui all'art. 69 co. 1 CCI;

rilevato che l'istante versa in una situazione di sovraindebitamento per effetto della quale è irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte, come emerge dai dati riportati in ricorso, nonché dalla relazione del Gestore;

ritenuto che la richiesta di emissione delle misure protettive sia meritevole di accoglimento in quanto funzionale a consentire la fattibilità del piano;

P.Q.M.

dichiara che la proposta e il piano di ristrutturazione presentati da **AVALTRONI PERLA**, C.F. VLTPRL78C42E897B, nata a Mantova (MN) il 2 marzo 1978, ivi residente in Piazzale Gramsci n. 6/C, , ai sensi dell'art. 67 CCI sono ammissibili;

prescrive che la proposta e il piano siano pubblicati immediatamente in apposita area del sito web del Tribunale di Mantova a cura del gestore della crisi e che quest'ultimo ne dia comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori;

avverte

i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui sopra, devono comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata, e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

avverte

i creditori che nei venti giorni successivi alla comunicazione possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi;

dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice, ad eccezione della procedura n. 347/2015 RGE trib Mantova, come richiesto, e vieta il compimento di atti di straordinaria amministrazione, se non preventivamente autorizzati;

riserva ogni provvedimento all'esito della relazione del gestore della crisi (da depositarsi entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine concesso ai creditori per eventuali osservazioni e con la quale potrà proporre le modifiche del piano ritenute necessarie, sentito il debitore);

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza, nonché per la comunicazione del presente provvedimento alla Cancelleria esecuzioni immobiliari per l'inserimento nel fascicolo n. 347/15.

Mantova, 8-7-26

Il GD

Dott.ssa Francesca Arrigoni